



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 59 del 30 Giugno 2021

1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
2. **COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
3. **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 20 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** pubblicata dalla L.N.D., avente ad oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 - art. 1, commi 125-129. Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Circolare n.6 del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

**CIRCOLARE N. 148** inerente le variazioni di attività per tesserati, art. 118 N.O.I.F..

4. **COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA**

## 5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### Segreteria

#### Orario Uffici Comitato Regionale Luglio - Agosto 2021

Si informa che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo, osserveranno il seguente orario:

MARTEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
MERCOLEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
GIOVEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00

Nel periodo estivo il Presidente riceve solo per appuntamento.

#### Chiusura Comitato Regionale Festività Santo Patrono

Si informa che **venerdì 16 LUGLIO 2021**, il Comitato Regionale resterà chiuso per la festività del Santo Patrono della città di Catanzaro.

#### Chiusura totale Uffici Comitato Regionale

Si comunica che nel periodo estivo che va dal 9 al 22 AGOSTO 2021, il Comitato Regionale resterà chiuso.

#### Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati scadenti dopo il 30.06.2021:

Si riporta di seguito a titolo puramente informativo, l'elenco dei tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari *a tempo* con scadenza oltre il 30 giugno 2021, precisando che comunque fanno fede i provvedimenti disciplinari assunti sui rispettivi Comunicati Ufficiali:

COGNOME	NOME	QUAL.	SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica	Stag. Sport.
MONTESANI	FABIO	G	POL.D. PINO DONATO TAVERNA	49 CRC	31 12 2023	2020/2021
SCHIPANI	GIUSEPPE	D	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	102 CRC	07 07 2021	2020/2021

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 20 – 2021

**Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129. Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.**

Si fa seguito alla Circolare della LND n. 143 del 22 giugno 2021, per fornire, a seguito dell'emanazione della Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore -, ulteriori indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione di cui alle Leggi in oggetto in modo di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

Trattasi, come stabilito dai commi dal 125 al 129 dell'art. 1 della Legge n. 124/2017 e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'obbligo di informazione e trasparenza di vantaggi economici erogati da Pubbliche Amministrazioni per importi pari o superiori a 10.000,00 euro ad Associazioni, Fondazioni ed Onlus. Tra le Associazioni vanno ricondotte anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono quelle indicate all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, cioè, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non vanno ricompresi nel novero dei soggetti erogatori le Società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni.

Non rientrano tra le erogazioni oggetto di comunicazione e pubblicità gli apporti di natura retributiva o risarcitoria e quelli di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto di natura sinallagmatica caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo, nonché gli ausili pubblici aventi carattere generale. Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva, precisa la Circolare del Ministero del Lavoro, si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del **cinque per mille** con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo **non** sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto. Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse previsti dall'art. 16, comma 5 del D.P. C. M. 23 luglio 2020. **Sulla base delle considerazioni espresse nella predetta Circolare del Ministero del Lavoro, è da ritenere che possano rientrare in questa più ampia definizione anche i contributi e sussidi ricevuti da specifiche categorie di Enti per il sostegno alle attività economiche colpite dalla crisi pandemica.**

L'obbligo permane, invece, per i contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti, ad altro titolo, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti assimilati.

La pubblicazione va effettuata entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet e sui portali digitali. In mancanza, si può adempiere anche tramite pagina Facebook o, laddove l'Ente non ne disponga, mediante pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui questo aderisce. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di un regime sanzionatorio che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di

pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'Amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Relativamente all'anno 2020 – comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno 2021 – in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione, la sanzione pecuniaria scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021 (*vedasi la Circolare della LND. n. 143 del 22 giugno 2021*).



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

## **CIRCOLARE N. 148**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari pubblicate in materia a decorrere dalla Stagione Sportiva 2010/2011, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2021/2022.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art. 29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2021/2022 – **è fissato dal 1° Luglio 2021 al 5 Novembre 2021 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società “quiescente”, deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2022/2023. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.



**Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.**

**Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.**

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F., entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

**Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.**

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- Il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non



hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

**Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.**

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. - per la Stagione Sportiva 2021/2022 il periodo stabilito è **fissato dal 1° Luglio 2021 al 5 Novembre 2021, (ore 19.00)**, - attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica (apposizione della firma elettronica)** con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

**La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione;** il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)